

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO DEL COMMERCIALISTA: Il controllo costante del rapporto con il cliente

Simone Nepote
16 aprile 2024

IL CONTROLLO COSTANTE

Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231

Art. 18 – Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso: ...

d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. ...

Articolo 19 - Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica.

I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità: ...

d) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi. ...

IL CONTROLLO COSTANTE

Le Linee Guida predisposte dal CNDCEC (maggio 2019), aventi valenza meramente esemplificativa delle Regole Tecniche (gennaio 2019), stabiliscono **la periodicità del controllo costante commisurata al grado di rischio effettivo** individuato:

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Periodicità controllo costante
Non significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
Poco significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
Abbastanza significativo	Ordinarie	almeno ogni 24 mesi
Molto significativo	Rafforzate	almeno ogni 6/12 mesi

ovvero ogni qual volta vi siano modifiche nei fattori di rischio tali da determinare il passaggio da un livello di rischio inferiore ad uno superiore.
È opportuno documentare il controllo costante effettuato periodicamente (vd. Modello AV.7).

IL CONTROLLO COSTANTE

La verifica e l'aggiornamento dei documenti, dei dati e delle informazioni detenute

- ✓ verificare che i dati identificativi del cliente e dell'esecutore siano aggiornati e, se del caso, acquisire quelli modificati;
- ✓ verificare che non siano intervenute variazioni circa l'attività svolta dal cliente, i prodotti e i servizi commercializzati e l'area di destinazione e, se del caso, acquisire i dati aggiornati;
- ✓ verificare che non siano intervenute variazioni nei titolari effettivi e nelle persone politicamente esposte e, se del caso, acquisire una nuova dichiarazione del cliente.

L'analisi delle operazioni compiute dal cliente

- ✓ la coerenza tra la complessiva operatività del cliente (operazioni e attività), la conoscenza che ha maturato del medesimo e il profilo di rischio che gli è stato assegnato;
- ✓ che lo scopo e la natura delle prestazioni professionali dichiarati dal cliente all'atto del conferimento dell'incarico siano coerenti con le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento dell'incarico stesso;
- ✓ che le relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore e tra il cliente e il titolare effettivo, nonché l'attività lavorativa del cliente, restino coerenti con le informazioni acquisite.

Sequenza “tipo” delle fasi in cui si snoda, normalmente, l’instaurazione di un rapporto professionale con il cliente



1. PRIMO CONTATTO CON IL CLIENTE: Incontro conoscitivo con il cliente, durante il quale il professionista acquisisce le informazioni necessarie alla redazione del preventivo, tra le quali anche lo scopo e la natura della prestazione professionale richiesta

2. REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO AL CLIENTE: Sulla base delle informazioni acquisite il professionista provvede alla redazione del preventivo che consegna al cliente.

3. INCONTRO CON IL CLIENTE PER:

a) ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE: Il professionista procede: (i) alla identificazione del cliente e dell’esecutore attraverso esibizione del documento d’identità (o di altro documento di riconoscimento equipollente) di cui acquisisce copia; (ii) riceve dal cliente le informazioni per l’identificazione del titolare effettivo

b) SOTTOSCRIZIONE DEL MANDATO PROFESSIONALE: Il mandato professionale deve essere datato e sottoscritto dal professionista e dal cliente

4. RISCOントRO DELLA VERIDICITÀ DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE DAL CLIENTE: tramite la consultazione di fonti attendibili e indipendenti (ad es. il registro delle Imprese)

5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO: svolta al fine di determinare la tipologia di adeguata verifica da adottare (semplificata, ordinaria, rafforzata) avviene attraverso l’individuazione del rischio inerente e del rischio specifico (Allegato AV.1 Linee guida CN)

✓ **Preventivo di massima (art. 9 comma 4 del DL 24 gennaio 2012 n. 1)**

✓ **Documento di identità del cliente persona fisica e, ove presente, dell’esecutore**

✓ **Dichiarazione del cliente ex art. 22 D.lgs 231/2007 (vd. Modello AV.4)**













✓ **Mandato professionale firmato dal cliente**

✓ **Visura del Registro Imprese**

✓ **Scheda di valutazione del rischio (vd. Modello AV.1)**

IL CONTROLLO COSTANTE



-  Area geografica di residenza o sede delle principali controparti
-  Tipologia delle prestazioni richieste dal cliente nel corso del rapporto
-  Modalità di svolgimento delle operazioni oggetto della prestazione
-  Frequenza delle operazioni in contante
-  Frazionamento delle operazioni
-  Frequenza con cui viene richiesta la prestazione
-  Ricorrenza, storicità o ciclicità delle operazioni
-  Comportamento tenuto in occasione dello svolgimento delle varie prestazioni nel corso del rapporto
-  Se necessario, controllo dell'origine e della destinazione dei fondi utilizzati
-  Presenza di uno o più indicatori di anomalia contenuti nel ~~DM 16 aprile 2010~~ Prov. UIF 12 maggio 2023
-  Confronto del quadro generale del cliente con le strategie e le prassi conosciute e aggiornate, utilizzate per l'attuazione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (analisi dei rischi sovranazionali e nazionali)
-  Confronto con i modelli/schemi di comportamenti anomali e comunicazioni ufficiali emanati dall'UIF

INDICATORI DI ANOMALIA

Consistono in una elencazione, a carattere esemplificativo, di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela che sono stati ritenuti dalla UIF “anomali” e potenzialmente caratterizzanti degli intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Sono previsti dal D.lgs 231/2007 che attribuisce alla UIF il compito di elaborarli e di diffonderli. *Art. 6, comma 4, lett. e): al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, [La UIF] emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale.*

Provvedimento UIF 12 maggio 2023

– applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 –

MODELLI E SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORAMENTI ANOMALI

Esemplificano prassi e comportamenti anomali riscontrati dalla UIF ricorrenti e diffusi con riguardo a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

Sono previsti dal D.lgs 231/2007 che attribuisce alla UIF il compito di elaborarli e di diffonderli. *Art. 6, comma 7, lett. b): [La UIF] elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.*

Modelli Schemi rappresentativi di comportamenti anomali


- Comunicazione UIF del 10 novembre 2020 - **Operatività connessa con illeciti fiscali**
- Comunicazione UIF del 1° agosto 2016 - **Operatività over the counter con società estere di intermediazione mobiliare**
- Comunicazione UIF del 18 febbraio 2014 - **Operatività con carte di pagamento**
- Comunicazione UIF del 2 dicembre 2013 - **Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust**
- Comunicazione UIF dell'11 aprile 2013 - **Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse**
- Comunicazione UIF del 16 marzo 2012 - **Operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di factoring**
- Comunicazione UIF del 9 agosto 2011 - **Operatività riconducibile all'usura**
- Comunicazione UIF del 17 Gennaio 2011 - **Operatività connessa con le frodi nell'attività di leasing**
- Comunicazione UIF dell'8 luglio 2010 - **Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici**
- Comunicazione UIF del 5 febbraio 2010 - **Frodi informatiche**
- Comunicazione UIF del 13 ottobre 2009 - **Conti dedicati**
- Comunicazione UIF del 24 settembre 2009 - **Imprese in crisi e usura**

Quaderni dell' antiriciclaggio - Collana analisi e studi


- N. 21 - Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - 18 dicembre 2023
- N. 20 - La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli - 1° marzo 2023
- N. 19 - Le PA nel sistema di prevenzione del riciclaggio - 26 settembre 2022
- N. 18 - Casistiche di riciclaggio legate all'emergenza da COVID 19 - 28 marzo 2022
- N. 17 - Il profilo finanziario delle imprese infiltrate dalla criminalità organizzata in Italia - 4 marzo 2022
- N. 16 - Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - 17 giugno 2021
- N. 15 - Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere - 7 dicembre 2020
- N. 13 - L'uso di contante e il riciclaggio: un'analisi del caso italiano su dati disaggregati - 31 luglio 2019
- N.11 - Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - 9 luglio 2018
- N.10 - Come le statistiche bilaterali sul commercio estero possono aiutare a individuare i flussi finanziari illegali - 14 giugno 2018
- N.8 - Il riciclaggio nella prospettiva penale ed in quella amministrativa. Definizioni di riciclaggio - 21 luglio 2017
- N. 7 - Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - 30 dicembre 2016
- N. 6 - L'utilizzo delle banconote di taglio elevato come potenziale strumento di riciclaggio: lo studio del 2011 con nota di aggiornamento - 20 dicembre 2016
- N. 5 - Anomalie nell'utilizzo del contante e riciclaggio: un'analisi econometrica a livello comunale - 28 gennaio 2016
- N. 2 - Casistiche di riciclaggio - 29 aprile 2015
- N. 1 - Flussi finanziari verso i paradisi fiscali: determinanti e anomalie - 24 novembre 2014

IL CONTROLLO COSTANTE

*Qualora si rilevassero **situazioni di criticità...***



*Incontro di approfondimento
con il cliente*



*Verificare l'origine dei fondi
impiegati nell'operazione*

*Il Professionista può annotare le informazioni
acquisite dal cliente durante gli incontri di
approfondimento e corredarle, se del caso,
delle proprie considerazioni*


IL CONTROLLO COSTANTE

Sulla base del risultato del controllo svolto:

 **aggiornare** il fascicolo (cartaceo/informatico) del cliente con acquisizione di ulteriore documentazione

 **mantenere** il profilo di rischio ed il livello di controllo costante del cliente, originariamente impostato

oppure

 **modificare** il profilo di rischio effettivo e conseguentemente la tipologia di adeguata verifica da applicare al cliente (*semplificata, rafforzata, ordinaria*) e la periodicità del controllo costante